



Prefettura di Pescara
 Ufficio territoriale del Registro

| | |
|--------------------|----------------------------|
| Guardia di Finanza | |
| | Prot: 0051767/2020 |
| | Data: 03/04/2020 |
| | Tipo: Entrata |
| | AOO: Abruzzo UOR: PE053 |

RISERVATA AMMINISTRATIVA
 VIA PEC

Al sig. Sindaco del Comune di
 PESCARA

F.p.c.

Al sig. Questore della provincia di
 PESCARA

Al sig. Comandante prov.le dei Carabinieri di
 PESCARA

Al sig. Comandante prov.le della Guardia di Finanza di
 PESCARA

2

✓
 Urgenti
 al Prefetto
 e al Questore
 e al Comandante
 della Guardia
 di Finanza
 e al Comandante
 della Guardia
 di Finanza
 (U. Jurate)

OGGETTO: emergenza epidemologica da COVID_19. Ordinanza sindacale n. 47 del 1 aprile 2020. Inefficacia.

Nella mattinata odierna risulta pubblicata sul sito di codesta Amministrazione l'ordinanza in oggetto indicata.

Spiace constatare in primo luogo il mancato rispetto del principio di leale collaborazione istituzionale, atteso che il contenuto del provvedimento non solo non è stato preannunciato alla scrivente quale Autorità provinciale di pubblica sicurezza, ma non le è stato neanche trasmesso ufficialmente. L'atto, infatti, come si legge in calce, è stato inviato alle sole Forze di Polizia, le quali sono state rese edotte di un provvedimento che non possono fare rispettare né in virtù della normativa in vigore sul riparto delle competenze né in virtù dell'ordinanza sindacale medesima, che ne affida, peraltro, l'esecuzione alla sola Polizia municipale.

Deve inoltre, eccipirsi che l'ordinanza adottata risulta in contrasto con quanto prescritto dai commi 2 e 3 dell'art. 3 del D.L. n 19 del 25 marzo 2020, i quali specificano che i Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, **ordinanze contingibili e urgenti** dirette a fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure statali, ed estendono le disposizioni di cui all'art. 3 agli atti posti in essere per ragioni di sanità in forza di poteri attribuiti da ogni disposizione di legge previgente al decreto legge in parola.

In particolare, poi, il provvedimento n. 47 del 1 aprile 2020 in argomento conferma i divieti dell'ordinanza sindacale n. 43 del 19 marzo 2020 e introduce la deroga, al divieto assoluto ivi previsto, per coloro che sono muniti di certificato medico, di poter fare attività motoria all'aperto in prossimità della propria abitazione.

Il provvedimento ha, quindi, natura confermativa e innovativa.

Sotto entrambi i profili, per il combinato disposto dei commi 3 e 4 dell'art. 1 richiamato, lo stesso risulta essere inefficace e inficia, richiamandola, anche l'efficacia dell'ordinanza n. 43 introducendo entrambi gli atti misure restrittive non previste a livello nazionale e prevedendo un quadro sanzionatorio non conforme a quello attualmente vigente.

Il quadro sanzionatorio da applicare, infatti, in assenza di indicazioni nel provvedimento in esame, si desume dalla precedente ordinanza n. 43.

Prefettura Pescara - Area 5 - Protezione Civile - Prot. Uscita N.0018678 del 02/04/2020



Prefettura di Pescara
Ufficio territoriale del Territorio

Orbene, le sanzioni ivi richiamate non sono conformi alla disciplina introdotta dall'art. 4 del decreto legge n. 19/2020, che ha depenalizzato le sanzioni irrogate per le violazioni alle norme di contenimento del contagio.

Percaltro, le sanzioni di cui all'art. 4 richiamato non possono essere estese alle violazioni dei divieti introdotti, inefficacemente, con l'ordinanza sindacale, sia in base ai principi penalistici in materia, che si applicano espressamente alle sanzioni di cui alla Legge n. 689/81, sia per non meno rilevanti aspetti di responsabilità contabile, introitando il comune, nell'esercizio dell'attività accertativa e sanzionatoria della Polizia municipale in relazione alle ordinanze sindacali n. 43 e 47, somme di competenza statale.

Corre, da ultimo, l'obbligo di far rilevare che con il quadro normativo introdotto con il più volte citato decreto legge n. 19/2020 si è inteso delineare una cornice all'interno della quale inquadrare l'adozione di misure urgenti da parte di Regioni e comuni con efficacia limitata fino all'emanazione dei DD.P.C.M., e solamente per specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario in tutto o in parte del territorio della regione o del comune interessati.

E non è questo il caso.

Infatti, la rinnovata ordinanza, adottata dalla S.V. quale Autorità sanitaria, e come già sottolineato in contrasto con le attuali disposizioni che hanno anche abrogato l'art. 35 del d. l. 2 marzo 2020 n. 9, richiamato nella parte motiva del provvedimento, non è suffragata da aggiornate motivazioni tecnico scientifiche sanitarie, ma fa riferimento, esclusivamente, al contenuto della nota della locale Azienda sanitaria risalente al 18 marzo 2020, in relazione alla quale la Regione Abruzzo ha adottato le ordinanze n. 15 e n. 18 rispettivamente del 25 e 29 marzo 2020.

Stante, pertanto, la palese inefficacia dell'ordinanza n. 47 del 1° aprile 2020, si invita la S.V. a ritirare la stessa, anche per non ingenerare confusione negli organi accertatori delle violazioni concernenti la vigente normativa statale in vigore.

Si resta in attesa di urgenti notizie sulle determinazioni adottate.

IL PREFETTO
(Basigliata)